

Deliberazione della Giunta Regionale 30 marzo 2026, n. 8-2393

Programma Fondo Sociale Europeo plus 2021-2027 della Regione Piemonte, Priorità II, Obiettivo Specifico f). "Fondo regionale per l'occupazione delle persone con disabilità" (FRD), di cui all'articolo 45 della legge regionale n. 32/2023. Approvazione della Misura "Contributo straordinario, per l'anno accademico 2025-2026, per il diritto allo studio universitario". Spesa complessiva euro 300.00



Seduta N° 152

Adunanza 30 MARZO 2026

Il giorno 30 del mese di marzo duemilaventisei alle ore 10:25 si è svolta la seduta della Giunta regionale in via ordinaria, in modalità mista, ai sensi della D.G.R. n. 1-8208 del 26 febbraio 2024 con l'intervento di Alberto Cirio Presidente, Maurizio Raffaello Marrone Vice Presidente e degli Assessori Enrico Bussalino, Marina Chiarelli, Elena Chiorino, Marco Gabusi, Marco Gallo, Matteo Marnati, Andrea Tronzano, Gian Luca Vignale con l'assistenza di Guido Odicino nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Assenti, per giustificati motivi: gli Assessori Paolo BONGIOANNI - Federico RIBOLDI

DGR 8-2393/2026/XII

OGGETTO:

Programma Fondo Sociale Europeo plus 2021-2027 della Regione Piemonte, Priorità II, Obiettivo Specifico f). "Fondo regionale per l'occupazione delle persone con disabilità" (FRD), di cui all'articolo 45 della legge regionale n. 32/2023. Approvazione della Misura "Contributo straordinario, per l'anno accademico 2025-2026, per il diritto allo studio universitario". Spesa complessiva euro 300.000,00, a valere sul "Fondo Regionale per l'occupazione delle persone con Disabilità".

A relazione di: Chiorino

Premesso che:

- con il Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 sono state stabilite le disposizioni comuni (RDC) applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
- con il Regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 è stato istituito il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) e abrogato il Regolamento (UE) n. 1296/2013;
- secondo quanto previsto dall'articolo 3 del Regolamento (UE) 2021/1057, il FSE+ mira a sostenere gli Stati membri e le Regioni nel conseguire livelli elevati di occupazione, una protezione sociale equa e una forza lavoro qualificata e resiliente, nonché a sostenere, integrare e dotare di valore aggiunto le politiche degli Stati membri al fine di garantire pari opportunità, pari accesso al mercato del lavoro, condizioni di lavoro eque e di qualità, protezione sociale e

inclusione;

- la decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2022)4787 del 15 luglio 2022 ha approvato l'Accordo di partenariato con l'Italia per il periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2027, presentato in versione definitiva il 10 giugno 2022;
- con la decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2023)5578 del 10 agosto 2023 è stata modificata la Decisione di esecuzione C(2022)5299 del 18 luglio 2022 di approvazione del programma "PR Piemonte FSE+ 2021/2027" per il sostegno a titolo del Fondo sociale europeo plus nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita";
- con la decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2025) 3558 final del 26 maggio 2025 è stata confermata l'assegnazione definitiva dell'importo di flessibilità per il programma "RP Piemonte ESF+ 2021-2027" ai fini del sostegno a titolo del Fondo sociale europeo Plus nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" per la regione Piemonte in Italia;
- con la decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2026)904 final del 9 febbraio 2026 è stata modificata la Decisione di esecuzione C(2022)5299 che approva il programma "RP Piemonte ESF+ 2021-2027" per il sostegno a titolo del Fondo sociale europeo Plus nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita per la regione Piemonte in Italia".

Richiamato che:

- la D.G.R. n. 7-4281 del 10 dicembre 2021, come da ultimo modificata con la D.G.R. n. 37-1089 del 6 maggio 2025, incardina nella Direzione regionale Istruzione e Diritto allo studio universitario, Formazione e Lavoro l'Autorità di Gestione del FSE+, responsabile dell'attuazione del relativo Programma;
- con la D.G.R. n. 2-4852 del 8 aprile 2022 è stata approvata la proposta di Programma regionale Fondo Sociale Europeo Plus 2021-2027;
- la D.G.R. n. 4-5458 del 3 agosto 2022 recepisce il Programma FSE+ 2021/2027 della Regione Piemonte, approvato dalla Commissione Europea con la succitata Decisione;
- la D.G.R. n. 1-7601 del 30 ottobre 2023, ha preso atto della decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2023)5578 del 10 agosto 2023, di recepimento del Programma Fondo Sociale Europeo plus 2021-2027 della Regione Piemonte, così modificato;
- la D.G.R. n. 15-5973 del 18 novembre 2022 ha preso atto del documento "Metodologia e i criteri di selezione delle operazioni", approvato dal Comitato di Sorveglianza (CdS) del Programma Regionale (PR) FSE Plus Piemonte, istituito con la D.G.R. n. 1-5631 del 19/09/2022, nel corso della prima seduta dello stesso, in data 16 novembre 2022;
- la D.G.R. n. 1-2271 del 2 marzo 2026 ha preso atto della decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2026)904 del 9 febbraio 2026, di recepimento del Programma Fondo Sociale Europeo plus 2021-2027 della Regione Piemonte.

Dato atto delle determinazioni dirigenziali n. 319/A1500A/2023 del 29 giugno 2023, n. 690/A1500A/2024 del 29 novembre 2024 e n. 830/A1500B/2025 del 31 dicembre 2025, di approvazione e aggiornamento del Sistema di gestione e controllo del Programma FSE+ 2021-2027 (Si.Ge.Co.), che definisce l'organizzazione, le procedure e gli strumenti orientati alla semplificazione al fine di assicurare l'efficacia, l'efficienza, la legalità e la regolarità nell'attuazione degli interventi, garantendo la separazione delle funzioni tra le Autorità del Programma.

Premesso inoltre che:

- l'articolo 14 della legge n. 68/1999 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili" prevede che le Regioni istituiscano un Fondo per l'occupazione delle persone con disabilità a cui destinare finanziamenti per la realizzazione di programmi regionali di inserimento lavorativo e dei relativi servizi;
- l'articolo 45 della legge regionale n. 32/2023 "Sistema integrato delle politiche e dei servizi per l'orientamento permanente, la formazione professionale e il lavoro" istituisce, ai sensi del suddetto articolo 14, il "Fondo regionale per l'occupazione delle persone con disabilità" (FRD)

destinato al finanziamento degli interventi di inserimento lavorativo delle persone con disabilità e dei relativi servizi di assistenza tecnica, nonché dei servizi di sostegno e di collocamento mirato;

- con deliberazione n. 2-1417 del 28 luglio 2025, la Giunta regionale ha approvato l'Atto di indirizzo, 2026-2028, per la gestione, del Fondo regionale per l'occupazione delle persone con disabilità ai sensi del citato articolo 14 della legge n. 68/1999, destinando risorse pari ad Euro 38.433.332,88, per le annualità 2026 e 2027”.

Richiamato che:

- la legge regionale n. 16/1992 disciplina l'attuazione del diritto allo studio nell'ambito universitario, al fine di favorire l'accesso agli studi universitari, facilitare la frequenza degli studenti ai corsi di livello universitario e post universitario e consentire la prosecuzione degli studi agli studenti capaci e meritevoli ancorché privi di mezzi;

- con la D.G.R. n. 1-1352 del 14 luglio 2025 è stato approvato l'Atto di indirizzo che ha definito, per l'anno accademico 2025-2026, i criteri e le modalità per l'attuazione della Misura "Borse di studio universitarie", demandando alla Direzione regionale Istruzione e Diritto allo studio Universitario, Formazione e Lavoro, Settore “Diritto allo studio universitario, welfare aziendale e integrazione politiche dell'istruzione, formazione e lavoro”, la predisposizione degli atti e dei provvedimenti necessari all'attuazione della citata deliberazione, ivi compresa l'attivazione di apposita procedura tramite Avviso pubblico per individuare, nel rispetto della “Metodologia e criteri per la selezione delle operazioni” applicabile al PR FSE+ 2021/2027, recepita con D.G.R. n. 15-5973 del 18 novembre 2022, il beneficiario incaricato di realizzare la Misura;

- con la successiva D.G.R. n. 1-1378 del 21 luglio 2025, in attuazione del decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca n. 1320/2021, del decreto legislativo n. 68/2012 e degli articoli 6 bis e 6 ter della legge regionale n. 16/1992, e nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e del PR FSE Plus 2021-2027, sono stati approvati i “Criteri generali per l'attivazione da parte dell'EDISU dei Bandi di concorso relativi all'erogazione per l'a.a. 2025/2026 delle borse di studio e degli altri benefici agli studenti universitari”.

Richiamato, inoltre, che:

- il PR FSE+ 2021-2027, nell'ambito della Priorità II, OS f), ai sensi dell'articolo 4 del Reg. (UE) 2021/1057, prevede di promuovere la parità di accesso e di completamento di un'istruzione e una formazione inclusive e di qualità, in particolare per i gruppi svantaggiati, dall'educazione e cura della prima infanzia, attraverso l'istruzione e la formazione generale e professionale, fino al livello terziario e all'istruzione e all'apprendimento degli adulti, anche agevolando la mobilità ai fini dell'apprendimento per tutti e l'accessibilità per le persone con disabilità;
- la Programmazione regionale 2026-2028 del Fondo regionale per l'inserimento lavorativo di persone con disabilità e relativi servizi, approvato con la citata D.G.R. n. 2-1417 del 28 luglio 2025, prevede anche l'assegnazione di benefici/incentivi di ordine economico agli studenti e alle studentesse con disabilità, in continuità con la precedente programmazione per le annualità 2021-2025.

Richiamato, altresì, che con la D.G.R. n. 3-8484 del 23 aprile 2024 sono stati approvati i “Criteri generali per la pubblicazione da parte dell'EDISU dei Bandi di concorso relativi all'erogazione per l'a.a. 2024/2025 delle borse di studio e degli altri benefici agli studenti universitari”, i quali, in particolare, alla Sez. VIII. “Disposizioni a favore degli studenti diversamente abili”, articolo 4 “Contributo straordinario in favore di studenti con invalidità civile pari o superiore al 46% ai sensi della l. 118/1971 e iscritti al collocamento mirato ai sensi della l. 12 marzo 1999, n. 68”, prevede:

- quale requisito ulteriore rispetto a quelli previsti per l'accesso alle borse di studio, l'invalidità civile certificata pari o superiore al 46% e l'iscrizione al collocamento mirato ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 68/1999;

- i beneficiari sono studenti e studentesse con invalidità civile pari o superiore al 46% ai sensi della L. 118/1971 e iscritti/e al collocamento mirato ai sensi della legge 68/1999;

- la misura è finalizzata ad ampliare l'accesso all'istruzione universitaria da parte di studenti e

studentesse con riconoscimento di disabilità, con l'obiettivo di aumentarne l'occupabilità, mediante l'erogazione di un contributo straordinario per il diritto allo studio universitario di valore economico pari a quello determinato con riferimento alla misura "Borse di studio universitarie", dal quale può essere detratta, laddove dovuta, una trattenuta per la fruizione del servizio abitativo e un "contributo" a sostegno dei costi generali del servizio di ristorazione erogato a tariffe agevolate, come previsto dall'Atto di indirizzo citato.

Dato atto che, come da verifiche della Direzione regionale Istruzione e Diritto allo studio Universitario, Formazione e Lavoro, Settore "Diritto allo studio universitario, welfare aziendale e integrazione politiche dell'istruzione, formazione e lavoro", gli esiti e l'efficacia della Misura "Contributo straordinario per il diritto allo studio universitario" a valere sul "Fondo Regionale per l'occupazione delle persone con Disabilità", introdotta a titolo sperimentale per l'a.a. 2023/2024 e confermata per l'a.a. 2024/2025, sono stati valutati positivamente in quanto, grazie ai requisiti di maggior tutela in favore delle suddette persone, è stata ampliata la platea dei beneficiari di borsa di studio rispettivamente di 29 studenti per l'a.a. 2023/2024, per una spesa pari a euro 182.518,00 e di 46 studenti per l'a.a. 2024/2025, per una spesa pari a euro 313,056,18.

Ritenuto di dare continuità alla misura sperimentale "Contributo straordinario in favore di studenti con invalidità civile pari o superiore al 46% ai sensi della l. 118/1971 e iscritti al collocamento mirato ai sensi della l. 12 marzo 1999, n. 68", già prevista per l'a.a. 2024/2025 dalla citata D.G.R. n. 3-8484 del 23 aprile 2024.

Dato atto che il medesimo Settore "Diritto allo studio universitario, welfare aziendale e integrazione politiche dell'istruzione, formazione e lavoro", a tal fine, ha delineato i contenuti di una Misura denominata "Contributo straordinario, per l'a.a. 2025/2026, per il diritto allo studio universitario per studenti con disabilità", prevedendo che:

- in continuità con l'a.a. 2024/2025, i requisiti economici e di merito nonché le modalità di presentazione delle istanze per accedere al "*Contributo straordinario per il diritto allo studio universitario per gli studenti con disabilità*" sono quelli approvati dalla D.G.R. n. 1-1378 del 21 luglio 2025 e riportati nella Sez.VIII. "*Disposizioni a favore degli studenti diversamente abili*" dei "*Criteri generali per l'attivazione da parte dell'EDISU dei Bandi di concorso relativi all'erogazione per l'a.a. 2025/2026 delle borse di studio e degli altri benefici agli studenti universitari*";

- tale Misura contribuisca:

- al conseguimento dei principi orizzontali previsti all'articolo 9 del Reg. (UE) 2021/1060 ed all'articolo 6 del Reg. (UE) 2021/1057 e relativi al rispetto dei diritti fondamentali, in conformità con il dettato della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione;
- a dare attuazione alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (UNCRDP);
- alla promozione della parità di genere, alla prevenzione di qualsiasi forma di discriminazione fondata su genere, origine razziale o etnica, religione o convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale, a favorire l'accessibilità per le persone con disabilità;
- alla promozione dello sviluppo sostenibile, conformemente all'acquis ambientale dell'Unione e al principio "non arrecare un danno significativo" (Do No Significant Harm, DNSH);
- al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs) dell'Agenda ONU 2030, in particolare alla realizzazione dell'obiettivo 4 "*Fornire un'educazione di qualità, equa ed inclusiva, e opportunità di apprendimento per tutti*".
- Dato atto, inoltre, che:
con le determinazioni dirigenziali n. 706/A1502C/2025 del 26 novembre 2025 e n. 821/A1502C/2025 del 22 dicembre 2025, nel dare attuazione alla citata D.G.R. 2-1417 del 28 luglio 2025, in particolare, è stata accertata e prenotata la somma di euro 300.000,00 rispettivamente sul capitolo di entrata 29612 e sul capitolo di spesa 168440 del bilancio

finanziario di gestione 2025-2027, annualità 2026;

- le risorse, pari ad euro 300.000,00 destinate all'attuazione della Misura "Contributo straordinario per il diritto allo studio universitario" trovano copertura con le risorse del Fondo Regionale per l'occupazione delle persone con Disabilità di cui alla Programmazione regionale per gli anni 2026-2028 approvata con D.G.R. n. 2-1417 del 28 luglio 2025:

- accertamento 2026/357 sul capitolo di entrata 29612

- prenotazione di impegno delegato 2026/7737 sul capitolo di spesa 168440 Missione 15 "Politiche per il lavoro e la formazione professionale", Programma 1501 "Servizi per lo sviluppo del MdL", annualità 2026, del Bilancio finanziario gestionale 2026-2028.

Dato atto, altresì, che la sopra citata Direzione Istruzione e Diritto allo studio Universitario, Formazione e Lavoro ravvisa che i pareri favorevoli, come di seguito puntualizzati, acquisiti in occasione della D.G.R. n. 2-1417 del 28 luglio 2025, sono da intendersi riferiti anche ai contenuti della sopra citata Misura, in quanto la predetta deliberazione di Giunta regionale, ai paragrafi 3.4.1 "Servizi alla persona", ultimo capoverso e 4 "Destinatari", per la gestione del "Fondo regionale per l'occupazione delle persone con disabilità", riporta espressamente la previsione di confermare il finanziamento delle borse di studio per l'accesso all'Università in favore delle persone con disabilità fisica o psichica certificata ai sensi della legge n. 104/1992 nelle transizioni tra i percorsi educativi, formativi, universitari e il lavoro:

- parere favorevole del "Tavolo Unico sulla disabilità", istituito dalla D.G.R. n. 5-439 del 2 dicembre 2024 e nominato con la D.D. n. 278/A1502B/2025 del 21 maggio 2025, acquisito nella seduta del 26 maggio 2025;
- parere favorevole della "Commissione regionale di concertazione per le politiche regionali del lavoro, della formazione professionale e dell'orientamento permanente", costituita con il D.P.G.R. n. 34 del 9 marzo 2021, come da ultimo modificato con D.P.G.R. n. 43 del 13 giugno 2025, acquisito nella seduta del 21 luglio 2025.

Richiamati:

- il Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;
- la D.G.R. n. 1-6847 del 18 maggio 2018, che individua come delegati del trattamento per la Giunta regionale i soggetti incaricati di una posizione dirigenziale preposta alle strutture organizzative denominate settori, ovvero alle strutture temporanee e di progetto, esclusivamente per i trattamenti di dati personali connessi all'espletamento delle funzioni amministrative di competenza, come individuate dalle rispettive declaratorie di funzioni delle direzioni.

Richiamati gli obblighi in capo all'Autorità di Gestione del Programma e ai Beneficiari in materia di informazione e comunicazione previsti dagli articoli 49 e 50 del Regolamento UE 2021/1060.

Visti:

- il Quadro Finanziario Pluriennale dell'Unione Europea (QFP) 2021-2027, che rappresenta il bilancio a lungo termine dell'Unione, approvato dal Parlamento Europeo il 16 dicembre 2020 e dal Consiglio dell'Unione il giorno successivo, che l'ha ratificato a mezzo del Regolamento (UE, Euratom) 2020/2093;
- il Regolamento (UE) n. 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 che ha stabilito le disposizioni comuni (R.D.C.);
- il Regolamento (UE) n. 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;
- la legge regionale n. 2/2026 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2026-2028 (Legge di stabilità regionale 2026)";
- la legge regionale n. 3/2026 "Bilancio di previsione finanziario 2026-2028";

- la D.G.R. n. 1-2209 del 9 febbraio 2026 di approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento, del bilancio finanziario gestionale 2026-2028 e disposizioni di natura autorizzatoria;
- la D.G.R. n. 3-2182 del 30 gennaio 2026 di approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2026-2028, ai sensi del decreto legge n. 80/2021, convertito nella legge n. 113/2021.

Attestato che, ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 ed in esito all'istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto le risorse del Fondo Regionale per l'occupazione delle persone con Disabilità pari a euro 300.000,00 destinate all'attuazione della Misura "Contributo straordinario per il diritto allo studio universitario" risultano già inserite nella Programmazione regionale per gli anni 2026-2028, approvata con D.G.R. n. 2-1417 del 28 luglio 2025, nonché accertate e prenotate in sua attuazione come sopra dato atto.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

La Giunta regionale, all'unanimità dei voti espressi in forma di legge

DELIBERA

- di approvare, nell'ambito del Programma Fondo Sociale Europeo plus 2021-2027 della Regione Piemonte, Priorità II, Obiettivo Specifico f) e del "Fondo regionale per l'occupazione delle persone con disabilità" (FRD), di cui all'articolo 45 della legge regionale n. 32/2023, la Misura "Contributo straordinario, per l'anno accademico 2025-2026, per il diritto allo studio universitario", di cui all'Allegato A, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, con una dotazione complessiva di euro 300.000,00, a valere sul "Fondo Regionale per l'occupazione delle persone con Disabilità", quale intervento complementare volto a promuovere il diritto allo studio con il fine ultimo di favorire l'inserimento lavorativo degli studenti e delle studentesse universitarie con disabilità;

- che il presente provvedimento, per l'importo di euro 300.000,00 trova copertura a valere sul capitolo 168440 Missione 15 "Politiche per il lavoro e la formazione professionale" Programma 1501 "Servizi per lo sviluppo del MdL" annualità 2026 del Bilancio finanziario gestionale 2026-2028;

- che il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come attestato in premessa;

- di demandare alla Direzione regionale Istruzione e Diritto allo studio Universitario, Formazione e Lavoro, Settore "Diritto allo studio universitario, welfare aziendale e integrazione politiche dell'istruzione, formazione e lavoro", l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l'attuazione della presente deliberazione.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Presidente del Consiglio Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine prescritto dal Codice civile.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della legge regionale n. 22/2010, nonché ai sensi dell'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo n. 33/2013 sul sito istituzionale dell'Ente, nella Sezione "Amministrazione Trasparente".

Allegato



Cofinanziato
dall'Unione europea



**Misura di sostegno per il diritto allo studio universitario
"Contributo straordinario per il diritto allo studio universitario per studenti con disabilità"**

A.A. 2025-2026

ALLEGATO A Deliberazione della Giunta Regionale n. _____ del _____

INDICE

11	QUADRO STRATEGICO E FINALITÀ GENERALI.....	3
1.1	Quadro strategico.....	3
1.2	Finalità generali.....	3
1.3	Finalità.....	4
1.4	Contributo ai principi orizzontali ex. art. 9 RDC.....	4
1.5	Contributo alle strategie territoriali.....	4
22	DEFINIZIONI.....	5
33	OGGETTO DELLA POLITICA.....	5
3.1	Classificazione da Programma.....	5
3.2	Eventuale declinazione della Misura => non capisco.....	6
44	DESTINATARI / PARTECIPANTI.....	7
4.1	Categorie di partecipanti.....	7
55	PROPONENTI / BENEFICIARI DELL'OPERAZIONE.....	8
5.1	Categorie di soggetti che possono usufruire delle risorse dell'Atto.....	8
66	RISORSE DISPONIBILI E FONTE DI FINANZIAMENTO.....	8
6.1	Risorse stanziare.....	8
6.2	Flussi finanziari.....	8
77	DISPOSITIVI DI ATTUAZIONE.....	8
88	I CRITERI E LE PROCEDURE DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI.....	9
99	MODALITÀ DI REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI.....	10
1010	MODALITÀ DI RICONOSCIMENTO DEI COSTI.....	10
1111	AIUTI DI STATO.....	10
1212	INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE.....	10
1313	CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE.....	11
1414	CONTROLLI.....	11
1515	DISPOSIZIONI FINALI.....	11
1616	RIFERIMENTI NORMATIVI.....	12

1 QUADRO STRATEGICO E FINALITÀ GENERALI

1.1 Quadro strategico

La presente Misura trova collocazione nell'architettura programmatica, finanziaria e gestionale del Programma Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+) 2021-2027 della Regione Piemonte approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2023)5578 del 10/08/2023 che modifica la Decisione di esecuzione C(2022)5299 del 18/07/2022.

La strategia regionale per il FSE+ 2021-2027 si inquadra a sua volta negli orientamenti del Documento Strategico Unitario (DSU) relativo alla politica di coesione 2021-2027, approvato dal Consiglio regionale con propria deliberazione (n. 162-14636) nel settembre 2021, il quale discende poi dalle direttrici generali di programmi globali o europei quali l'Agenda ONU 2030 per lo sviluppo sostenibile, il Green Deal europeo, il Pilastro Europeo dei Diritti Sociali o, ancora, la strategia macroregionale per l'area alpina EUSALP. Aderendo a queste direttrici e recependone le finalità, i vincoli e lo spirito, il DSU si focalizza sull'obiettivo di un nuovo "Piemonte +" – più intelligente e competitivo, più verde e sostenibile, più connesso, più inclusivo e sociale, più vicino ai cittadini – in linea con i cinque obiettivi strategici (o Obiettivi di Policy, OP) della politica di coesione europea 2021-2027, di cui all'art. 5 del Reg. (UE) 2021/1060 ("Regolamento Disposizioni Comuni").

È uno, in particolare, l'obiettivo strategico sostenuto dal FSE+, cui risponde di conseguenza anche il PR FSE+ 2021-2027 della Regione Piemonte: l'OP4, "un'Europa più sociale e inclusiva". Attraverso il PR FSE+ la Regione raccoglie quindi le sfide poste dall'attuazione del Pilastro europeo dei diritti sociali su pari opportunità e accesso al mercato del lavoro, condizioni di lavoro eque e protezione sociale e inclusione.

La Misura di sostegno per il diritto allo studio universitario contribuisce al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs) dell'Agenda ONU 2030, in particolare alla realizzazione dell'obiettivo 4 *"Fornire un'educazione di qualità, equa ed inclusiva, e opportunità di apprendimento per tutti"*.

Per l'anno accademico 2025/2026 la Regione Piemonte intende attuare, in continuità con l'anno precedente, un intervento complementare volto a promuovere il diritto allo studio con il fine ultimo di favorire l'inserimento lavorativo degli studenti e delle studentesse universitarie.

Si tratta di una Misura che integra, mediante risorse del Fondo Regionale per l'occupazione delle persone con Disabilità (FRD), la dotazione stabilita a livello nazionale e regionale per il finanziamento delle borse per il diritto allo studio universitario a favore di studenti e studentesse con disabilità.

Nell'ambito della Programmazione regionale del Fondo per l'inserimento lavorativo di persone con disabilità e relativi servizi 2026-2028, approvato con D.G.R. 28 luglio 2025, n. 2-1417, il presente atto prevede di dare continuità alla misura sperimentale già prevista nell'a.a. 2024/2025, volta all'erogazione a studenti e studentesse con invalidità civile pari o superiore al 46% ai sensi della L. 118/1971 e iscritti/e al collocamento mirato ai sensi della legge 68/1999, di un contributo straordinario per il diritto allo studio universitario, finalizzato a superare le maggiori difficoltà che incontrano nell'inserimento lavorativo.

1.2 Finalità generali

Nell'ambito del PR FSE+ 2021-2027, è stato selezionato – tra gli altri – il seguente Obiettivo specifico (OS):

OS) f)

che, ai sensi dell'art. 4 del Reg. (UE) 2021/1057, prevede di:

“Promuovere la parità di accesso e di completamento di un’istruzione e una formazione inclusive e di qualità, in particolare per i gruppi svantaggiati, dall’educazione e cura della prima infanzia, attraverso l’istruzione e la formazione generale e professionale, fino al livello terziario e all’istruzione e all’apprendimento degli adulti, anche agevolando la mobilità ai fini dell’apprendimento per tutti e l’accessibilità per le persone con disabilità”.

Tra le tipologie di azioni previste dal PR FSE+ della Regione Piemonte nell’ambito dell’OS f) rientrano azioni volte a migliorare le competenze per l’occupabilità tramite contributi per il diritto allo studio universitario, finalizzati a favorire i giovani universitari meritevoli nell’accesso all’istruzione terziaria accademica e nel suo completamento, con particolare riferimento al sostegno agli studenti e alle studentesse con disabilità.

La presente Misura si colloca nell’ambito dell’OS f) e, più in generale, della Priorità II, Istruzione e Formazione individuata dal PR FSE+ 2021-2027, e contribuisce al raggiungimento del risultato atteso riportato nella tabella sottostante, che richiama anche il relativo indicatore di risultato di riferimento.

Priorità e Obiettivo specifico	Risultato atteso	Indicatore di risultato
<i>II.f)</i>	<i>Rafforzare le competenze per l’occupabilità</i>	<i>EECR03 - Partecipanti che ottengono una qualifica alla fine della loro partecipazione all’intervento</i>

1.3 Finalità

La presente misura è volta a favorire l’accesso all’istruzione terziaria accademica e il suo completamento, al fine ultimo di rafforzare le competenze per l’occupabilità in particolare delle persone con disabilità.

La Misura integra gli interventi promossi a livello nazionale, potenziando l’intervento previsto dalla Giunta regionale ai sensi della L.R. 18 marzo 1992, n. 16 a sostegno del diritto di studio universitario, e conferma una sperimentazione in attuazione della L. 68 del 12 marzo 1999, della L.R. 22 dicembre 2008 n. 34 e della D.G.R. 30 aprile 2021, n. 5-3144 ed è finalizzata ad ampliare l’accesso all’istruzione universitaria da parte di studenti e studentesse con invalidità civile pari o superiore al 46% ai sensi della L. 118/1971 e iscritti/e al collocamento mirato ai sensi della Legge 12 marzo 1999, n. 68, con l’obiettivo di aumentarne l’occupabilità.

1.4 Contributo ai principi orizzontali ex. art. 9 RDC

La misura contribuisce al conseguimento dei principi orizzontali previsti all’art. 9 del Regolamento (UE) 2021/1060 (RDC) e all’articolo 6 del Reg. (UE) 2021/1057, relativi:

- al rispetto dei diritti fondamentali, in conformità con il dettato della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione;
- alla parità di genere;
- alla prevenzione di qualsiasi forma di discriminazione, fondata su genere, origine razziale o etnica, religione o convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale;
- all’accessibilità per le persone con disabilità;

- alla promozione dello sviluppo sostenibile, conformemente all'acquis ambientale dell'Unione e al principio "non arrecare un danno significativo" (Do No Significant Harm, DNSH).

Indicazioni in merito alle condizioni per garantire la tutela dell'uguaglianza, dell'inclusione e della non discriminazione, verranno esplicitate nel contesto della trattazione dei criteri di selezione delle operazioni nell'ambito della procedura di attivazione delle risorse (dispositivo attuativo).

Come già indicato nel PR FSE+, con riferimento alle sfide legate al cambiamento climatico, occorre segnalare che le tipologie di azioni contemplate dal Programma sono state giudicate compatibili con il principio DNSH, in quanto non si prevede che abbiano un impatto ambientale negativo significativo a causa della loro natura.

L'azione contribuisce al conseguimento dei principi orizzontali in quanto prevede la possibilità di conseguire un titolo di studio universitario da parte degli studenti e delle studentesse con disabilità.

1.5 Contributo alle strategie territoriali

Come già indicato nel PR FSE+, in coerenza con la natura orizzontale che, da sempre, caratterizza la missione del Fondo, gli interventi di cui all'Obiettivo specifico f) interesseranno l'intero territorio piemontese senza distinzioni.

2 DEFINIZIONI

Ai fini del presente documento si indicano le seguenti definizioni.

Contributo straordinario per il diritto allo studio universitario per studenti con disabilità: contributo attribuito agli studenti e alle studentesse con invalidità civile pari o superiore al 46% ai sensi della L. 118/1971 e iscritti al collocamento mirato ai sensi della Legge 12 marzo 1999, n. 68. Il contributo è comprensivo di erogazione monetaria, spese di ristorazione e alloggio, se dovute.

Requisiti economici per l'assegnazione del contributo straordinario per il diritto allo studio universitario per studenti con disabilità: le condizioni economiche che lo studente o la studentessa devono possedere per accedere ai contributi straordinari per il diritto allo studio sono individuate, in materia di ISEE, dal Decreto Direttoriale n. 180 del 28 febbraio 2025, dal D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159, dal D.M. 7 novembre 2014, dal D.M. 363 del 29 dicembre 2015, dall'art. 2 sexies del D.L. 29 marzo 2016, n. 42, dal D.M. 1 giugno 2016 n.146, dal D.M. 13 aprile 2017 n. 138, dall'art. 10 del D. Lgs. 15 settembre 2017, n. 147, dalle modifiche normative introdotte rispettivamente dal D.L. 4/2019, dal D.L. 34/2019, dal D.L. 101/2019, dal Decreto Interministeriale 04 ottobre 2019, n. 347, dal Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 5 luglio 2021 e dal DPCM n. 13/2025 e Legge Bilancio 2026 n. 199/2025, nonché sulla base degli ulteriori criteri di selezione in attuazione dell'art. 5 del D.P.C.M. 09/04/2001, degli artt. 7 e 8 del D. Lgs. 68/2012 e dell'art 4 del D.M 1320/2021. In caso di modifiche ai requisiti sopra richiamati che dovessero intervenire successivamente all'approvazione del presente Atto di indirizzo, sarà cura del Responsabile del Settore Diritto allo studio universitario, welfare aziendale e integrazione politiche dell'istruzione, formazione e lavoro della Direzione regionale Istruzione e Diritto allo studio Universitario, Formazione e Lavoro a provvedere a recepirle attraverso gli opportuni provvedimenti. In analogia a quanto disposto dalla Giunta Regionale con D.G.R. n. 1-1378 del 21 luglio 2025 in relazione ai requisiti di reddito per gli studenti con invalidità pari o superiore ai 66%, anche per l'assegnazione del contributo straordinario per il diritto allo studio universitario si

applicano gli indicatori economici calcolati aumentando la scala di equivalenza di un valore di 1,05.

Credito: il credito formativo universitario o accademico inteso quale misura del volume di lavoro di apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto ad uno studente in possesso di adeguata preparazione iniziale per l'acquisizione di conoscenze e abilità nelle attività formative previste dagli ordinamenti didattici dei corsi. Per l'assegnazione del contributo straordinario per il diritto allo studio universitario si applicano i requisiti di merito fissati per gli studenti con invalidità pari o superiore ai 66% con la D.G.R. n. 1-1378 del 21 luglio 2025.

Studenti con disabilità, potenziali assegnatari di contributi straordinari per il diritto allo studio: gli studenti e le studentesse con invalidità civile pari o superiore al 46% ai sensi della L. 118/1971 e iscritti al collocamento mirato ai sensi della Legge 12 marzo 1999, n. 68.

3 OGGETTO DELLA POLITICA

3.1 Classificazione da Programma

La presente misura è ricondotta alla seguente classificazione a valere sul PR FSE+ 2021-2027:

PRIORITA'	OBIETTIVO SPECIFICO	AZIONE PR FSE+	MISURA	CAMPO DI INTERVENTO
// Istruzione e Formazione	f) Promuovere la parità di accesso e di completamento di un'istruzione e una formazione inclusive e di qualità, in particolare per i gruppi svantaggiati, dall'educazione e cura della prima infanzia, attraverso l'istruzione e la formazione generale e professionale, fino al livello terziario e all'istruzione e all'apprendimento degli adulti, anche agevolando la mobilità ai fini dell'apprendimento per tutti e l'accessibilità per le persone con disabilità	3 Contributi alla partecipazione ai percorsi educativi/formativi (indennità di partecipazione); borse di studio	99 Contributi straordinari per il diritto allo studio per studenti con disabilità	150 - sostegno all'istruzione terziaria

3.2 Contributo straordinario per il diritto allo studio universitario per studenti con disabilità

Le risorse del "Fondo regionale per l'occupazione delle persone con disabilità" (FRD), di cui all'articolo 14 della legge regionale n. 32/2023, finanzieranno contributi straordinari per il diritto allo studio a studenti e studentesse con invalidità civile pari o superiore al 46% ai sensi della L.

118/1971 e iscritti al collocamento mirato ai sensi della L. 12 marzo 1999, n. 68.

Tale misura, introdotta a titolo sperimentale per l'a.a. 2023/2024 e confermata per l'a.a. 2024/2025, viene confermata anche per l'a.a. 2025/2026. L'assegnazione del Contributo è subordinata all'iscrizione da parte degli studenti e delle studentesse alle liste di collocamento mirato di cui alla Legge 68/1999. Le condizioni economiche e di merito saranno quelle già previste per le borse di studio universitarie finanziate con risorse nazionali o regionali a favore di studenti e studentesse con disabilità.

L'importo del Contributo straordinario è determinato in conformità con gli importi minimi di cui Decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca n. 1320 del 17/12/2021 e con il loro aggiornamento annuale (intervenuto, per l'a.a. 2025/2026, con Decreto Direttoriale n. 181 del 28 febbraio 2025), ed è diversificato in base alla tipologia di studente (in sede; pendolare; fuori sede) e al livello ISEE (ISEE inferiore o uguale alla metà del limite massimo; ISEE inferiore o uguale ai due terzi del limite massimo; ISEE superiore ai due terzi del limite massimo), come illustrato in tabella.

Si precisa che, poiché per gli studenti e le studentesse con disabilità l'art. 3, comma 4, del Decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca n. 1320 del 17/12/2021 prevede che i soggetti competenti in materia di servizi per il diritto allo studio possano incrementare l'importo fino a un massimo del 40%, in funzione della disabilità di cui lo studente è portatore, al fine di consentire l'utilizzo di protesi e supporti, nonché di tutti gli interventi che agevolino la fruizione dell'attività didattica e lo studio, gli importi del Contributo straordinario indicati in tabella costituiscono importi minimi. Ai sensi dell'art. 9, comma 6 del DPCM 9 aprile 2001, si precisa che l'importo delle borse di studio per gli studenti fuori sede con ISEE superiore a € 23.626,00 e inferiore o uguale a € 26.306,25 è ridotto in misura inferiore al 50%, al fine di assicurare per gli studenti fuori sede cui siano concessi gratuitamente il servizio abitativo ed un pasto giornaliero che la quota parte in denaro non sia inferiore a 1.100 euro.

Livello ISEE		Studenti fuori sede	Studenti pendolari	Studenti in sede
Inferiore o uguale al 50% del limite massimo di riferimento	inferiore o uguale a 13.153,12 €	8.132,92 € (115%)	4.752,78 € (115%)	3.277,80 € (115%)
Compreso tra il 50% e i 2/3 del limite massimo di riferimento	superiore a 13.153,12 € e inferiore o uguale a 17.537,50 €	7.072,10 € (100%)	4.132,85 € (100%)	2.850,26 € (100%)
Superiore ai 2/3 del limite massimo di riferimento	superiore a 17.537,50 € e inferiore o uguale a 23.626,00 €	5.657,68 € (80%)	3.306,28 € (80%)	2.280,21 € (80%)
	superiore a 23.626,00 € e inferiore o uguale a 26.306,25 €	3.950,00 € (55,85%)	2.066,43 € (50%)	1.425,13 € (50%)

4 DESTINATARI / PARTECIPANTI

4.1 Categorie di partecipanti

Nel prospetto che segue viene data evidenza del target dei destinatari a cui è rivolta la misura, unitamente all'indicatore comune di output al quale le operazioni finanziate contribuiscono in maniera prevalente.

DENOMINAZIONE MISURA	DESTINATARI/PARTECIPANTI	FONTE DI FINANZIAMENTO	INDICATORE DI OUTPUT
----------------------	--------------------------	------------------------	----------------------

Contributo straordinario per il diritto allo studio universitario per studenti con disabilità	Studenti e studentesse con invalidità civile pari o superiore al 46% ai sensi della L. 118/1971 iscritti al collocamento mirato ai sensi dell'art. 1 della Legge 12 marzo 1999, n. 68.	Fondo Regionale per l'occupazione delle persone con Disabilità	EECO10 – Partecipanti titolari di un diploma di istruzione secondaria superiore o di un diploma di istruzione post secondaria.
---	--	--	--

Possono fare richiesta per il contributo straordinario per il diritto allo studio universitario, finanziato con risorse FRD, le studentesse e gli studenti con invalidità civile pari o superiore al 46% iscritti alle liste di collocamento mirato, nel cui ambito territoriale si trova la residenza dell'interessato di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68.

Il contributo straordinario per il diritto allo studio universitario per studenti con disabilità è rivolto agli studenti:

- con indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) inferiore o uguale a euro 26.306,25 e Indicatore della Situazione Patrimoniale Equivalente (ISPE) inferiore o uguale euro 57.187,53. Tali limiti massimi sono stati definiti dalla Giunta Regionale con D.G.R. n. 1-1378 del 21 luglio 2025, in conformità al Decreto Direttoriale n. 180 del 28 febbraio 2025 e in applicazione dell'art. 4 comma 2 DM n. 1320 del 17 dicembre 2021 entro una variazione in diminuzione non superiore al 30% dei suddetti valori nazionali, per l'accesso alle borse di studio e agli altri benefici agli studenti universitari per l'a.a. 2025/2026;
- iscritti ai corsi di studio ai sensi dei decreti ministeriali 3 novembre 1999, n. 509 e 22 ottobre 2004 n. 270, ai corsi istituiti ai sensi della legge 508/1999 e alle lauree ai sensi del D.M. 10 gennaio 2002, n. 38 e D.M. 249 del 10 settembre 2010, attivati dagli Atenei e gli Istituti aventi sede legale in Piemonte.

Il contributo straordinario per il diritto allo studio universitario per studenti con disabilità è concesso per il conseguimento per la prima volta del titolo di studio di istruzione superiore con le modalità di cui all'art. 2, comma 1, del citato Decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca n. 1320 del 17/12/2021.

5 PROPONENTI / BENEFICIARI DELL'OPERAZIONE

5.1 Categorie di soggetti che possono usufruire delle risorse dell'Atto

L'art. 4 della L.R. 16/1992 istituisce sul territorio della Regione un Ente regionale per il Diritto allo Studio Universitario, quale Ente dotato di autonomia funzionale e organizzativa e di personalità giuridica di diritto pubblico, con il compito di realizzare gli interventi per il diritto allo studio universitario, in collaborazione con gli Atenei, gli Istituti universitari, gli Istituti superiori di grado universitario e gli Enti locali.

Per l'erogazione di borse di studio di cui all'art. 5, comma 1, lett. a) della L.R. 16/1992, EDISU deve procedere direttamente, senza potersi avvalere di soggetti terzi o erogare i servizi anche attraverso contratti o convenzioni con altri Enti, pubblici o privati, o con cooperative ed associazioni studentesche costituite ed operanti nell'ambito universitario della Regione.

Pertanto, a seguito di valutazione di merito della proposta progettuale che evidenzia eventuali modalità gestionali specifiche che verranno adottate, dando atto che la Misura in oggetto dovrà essere gestita in analogia alla Misura "Borse per il diritto allo studio universitario", EDISU potrà essere individuato in modo diretto quale beneficiario, così come definito dall'art. 2, par. 1, punto 9) del Reg. (UE) 1060/2021.

6 RISORSE DISPONIBILI E FONTE DI FINANZIAMENTO

6.1 Risorse stanziare

Le risorse disponibili per il finanziamento della presente misura ammontano complessivamente ad euro 300.000,00 a valere sulla seguente fonte:

Priorità/OS/Misura	Dotazione
Fondo regionale per l'occupazione delle persone con Disabilità	300.000,00

6.2 Flussi finanziari

Specificazioni di dettaglio in merito ai flussi finanziari tra Regione Piemonte e i soggetti beneficiari saranno definite nell'ambito del dispositivo attuativo, da adottare come di seguito indicato.

7 DISPOSITIVI DI ATTUAZIONE

Ferme restando le responsabilità in capo all'Autorità di gestione come da art. 72 RDC, l'attuazione degli interventi compete al Settore Diritto allo studio universitario, welfare aziendale e integrazione politiche dell'istruzione, formazione e lavoro. A tale Settore è demandata la gestione della Misura, sulla base degli indirizzi gestionali ed operativi forniti dall'Autorità di gestione finalizzati a garantire efficacia ed efficienza nell'avvio e nella gestione delle attività e l'emanazione dei conseguenti provvedimenti attuativi.

Nel rispetto del principio della separazione delle funzioni, il Settore incaricato delle verifiche di gestione ai sensi dell'art. 74, è il Settore Raccordo amministrativo e controllo delle attività cofinanziate dal FSE della Direzione Istruzione e Diritto allo studio universitario, Formazione e Lavoro.

In linea con le disposizioni in tema di informazione e pubblicità verrà data adeguata diffusione degli atti di cui trattasi mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale della Regione Piemonte e sul BUR.

8 I CRITERI E LE PROCEDURE DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI

Il Comitato di Sorveglianza del PR FSE+ 2021-2027 della Regione Piemonte ha approvato, nella seduta del 16 novembre 2022, il documento "Metodologie e i criteri di selezione delle operazioni", in conformità alle disposizioni di cui all'art. 73 del Regolamento (UE) 2021/1060. Il predetto documento è stato oggetto di presa d'atto da parte della Giunta regionale con Deliberazione n. 15-5973 del 18/11/2022.

Nel predetto documento è indicato che *"Nei casi di concessione di un contributo ad enti in house della Regione Piemonte o assimilabili agli enti in house (vale a dire enti aventi tutte le caratteristiche indicate dalla Giurisprudenza della Corte di giustizia europea e dalla Direttiva (UE) n. 24/2014, ancorché non iscritti all'elenco ANAC di cui all'art. 192, comma 1, del D.Lgs. 50/201613) si procede con l'individuazione diretta del beneficiario. Si tratta di enti che, in ragione dei compiti e delle funzioni amministrative di cui sono destinatari, risultano essere i più idonei, se*

non gli unici, a poter realizzare progetti/operazioni specifiche.”

In considerazione della normativa di riferimento, il beneficiario/soggetto attuatore della misura in oggetto è l'Ente regionale per il diritto allo studio universitario (EDISU) del Piemonte, ente avente personalità giuridica di diritto pubblico, costituito ai sensi della Legge regionale 18 marzo 1992 n. 16 e s.m.i., dotato di autonomia funzionale e organizzativa, per il raggiungimento delle finalità previste dalla medesima Legge regionale (art. 2), mediante la realizzazione degli interventi ivi previsti (art. 4), tra cui l'“erogazione di borse di studio” (lett. a), per le quali deve procedere direttamente (non può avvalersi di terzi)¹.

Dato il compito assegnato ad EDISU di realizzare sul territorio piemontese gli interventi per il diritto allo studio universitario, si è valutato di affidare allo stesso Ente anche l'attuazione della misura sperimentale, confermata per l'a.a. 2025/2026, volta ad estendere la platea di beneficiari di borsa di studio anche a studenti con disabilità civile pari o superiore al 46% ed iscritti presso il collocamento mirato ai sensi dell'art. 1 della L. 68/1999.

Tale intervento si colloca all'interno delle misure finanziate tramite il Fondo Regionale per l'occupazione di persone con Disabilità ex art. 14 della stessa L. 68/1999, in quanto volto al rafforzamento dell'occupabilità delle persone con disabilità attraverso un miglioramento del livello di istruzione acquisito e viene realizzato in sinergia ed integrazione con le misure di diritto allo studio già presenti sul territorio piemontese.

Le specificazioni previste nel documento “Metodologie e criteri di selezione delle operazioni” PR FSE+ 21- 27, vengono applicate in sede di selezione delle operazioni, a seguito della presentazione di una proposta progettuale sottoposta ad una valutazione di merito secondo quanto stabilito nel dispositivo attuativo.

L'Autorità di Gestione garantisce che le operazioni selezionate rientrino nell'ambito di applicazione del FSE+, siano coerenti con il campo di intervento individuato, siano conformi al Programma, ivi compresa la loro coerenza con le pertinenti strategie alla base del Programma, e forniscano un contributo efficace al conseguimento dell'obiettivo specifico per come rilevato dai pertinenti indicatori.

Il Settore Raccordo amministrativo e controllo delle attività cofinanziate dal FSE della Direzione Istruzione e Diritto allo studio universitario, Formazione e Lavoro in accordo con l'Autorità di Gestione, stabilirà, nell'ambito del dispositivo attuativo, le condizioni per garantire la tutela dell'uguaglianza, dell'inclusione e della non discriminazione.

9 MODALITÀ DI REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI

Le modalità di realizzazione degli interventi saranno definite nell'ambito del dispositivo attuativo la cui adozione è demandata al Settore incaricato della gestione della misura in coerenza con il vigente Sistema di gestione e controllo il cui documento descrittivo è stato approvato dal responsabile della Direzione Istruzione e Diritto allo studio universitario, formazione e lavoro in

¹ EDISU pur essendo formalmente distinto dalla Regione Piemonte, di fatto si configura come un'articolazione della medesima, in quanto è sottoposto a un controllo gerarchico, che può essere assimilato al controllo che l'Amministrazione esercita sulle proprie strutture interne (la delega interorganica e il conseguente rapporto di strumentalità dell'ente affidatario rispetto all'amministrazione affidante rendono lo svolgimento della prestazione una vicenda interna alla pubblica amministrazione). EDISU persegue finalità che sono assegnate dalla legge regionale 18 marzo 1992 n. 16 e s.m.i.; la Regione Piemonte dispone rispetto ad esso di penetranti poteri d'ingerenza quali: poteri di indirizzo, attraverso i quali stabilisce gli obiettivi della sua azione, di direzione, in virtù dei quali gli può impartire direttive, di controllo sugli organi e sugli atti (anche di merito, in taluni casi) e di nomina dei titolari degli organi più importanti. In sostanza EDISU presenta caratteristiche conformi alle condizioni previste dalla normativa e dalla Giurisprudenza europea e nazionale al fine di configurare il regime dell' *in house providing*.

quanto Autorità di gestione del PR FSE+ 2021-2021 con D.D. n. 675 del 29/11/2022 e da ultimo modificato con D.D. n. 830 del 23/12/2025.

Al fine di selezionare gli studenti e le studentesse assegnatari del contributo straordinario per il diritto allo studio universitario per studenti con disabilità, le domande presentate saranno verificate secondo i requisiti di ammissibilità e poste in graduatoria secondo l'ordine di priorità stabiliti negli avvisi pubblici. La selezione si realizza con un'unica fase di verifica di ammissibilità. L'esito positivo determina l'idoneità della domanda ad essere finanziata.

Il contributo straordinario è finanziato secondo l'ordine di graduatoria, fino a concorrenza delle risorse disponibili.

La Direzione Istruzione e Diritto allo studio universitario, Formazione e Lavoro, in qualità di Autorità di Gestione del Programma Regionale FSE+ 2021-2027, è responsabile dell'esecuzione dei dovuti controlli sulle operazioni finanziate (sull'attuazione e ai fini della certificazione delle spese), previste dal Regolamento (UE) 2021/1060 e descritte nei documenti relativi al Sistema di gestione e controllo del PR FSE+ 2021-2027, approvato con determinazione dirigenziale n. 319 del 29/06/2023 e modificati con determinazione dirigenziale n. 690 del 29/11/2024. In particolare, la Direzione in qualità di AdG, svolgerà le verifiche di gestione di cui all'art. 74 del Reg. (UE) 2021/1060.

10 MODALITÀ DI RICONOSCIMENTO DEI COSTI

Il riconoscimento dei costi nell'ambito della Misura prevista dal presente Atto di Indirizzo avviene sulla base delle disposizioni di cui all'art. 53 del Reg. (UE) 2021/1060.

Ulteriori specificazioni saranno definite nell'ambito dei dispositivi attuativi.

11 AIUTI DI STATO

Gli interventi a valere sul presente atto non rientrano nel campo di applicazione degli aiuti di Stato di cui agli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

12 INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

Per quanto attiene agli obblighi informativi in capo ai beneficiari, come previsto dagli artt. 49 e 50 del Regolamento (UE) 2021/1060, i principali sono: valorizzare il cofinanziamento europeo, comunicare con dovuto anticipo all'AdG eventi e iniziative, documentare con immagini fotografiche e video gli stessi eventi, raccogliere testimonianze di destinatari e condividerne materiali con l'AdG, che provvede a metterli a disposizione di un pubblico più ampio e degli uffici della Commissione Europea deputati alla valorizzazione degli interventi.

Durante l'attuazione di un'operazione il beneficiario informa il pubblico sul sostegno ottenuto dai fondi pubblicando sul proprio sito web, ove esista, e sugli account dei social media una breve descrizione dell'operazione, compresi gli obiettivi, i risultati e il sostegno ricevuto dall'UE, ed esponendo, in un luogo facilmente visibile al pubblico, almeno un manifesto/targa che riporti informazioni sul progetto e sul co-finanziamento dell'Unione Europea.

Il beneficiario assolve tali obblighi utilizzando in ogni documento/strumento/materiale/prodotto di comunicazione il blocco dei loghi obbligatori, secondo apposite Linee guida definite dal Responsabile nazionale per la comunicazione del Fondo Fse+ nazionale e dalla Regione Piemonte. Il blocco dei loghi già composto può essere scaricato dal sito regionale, all'indirizzo:

<https://www.regione.piemonte.it/loghi/loghi.shtml>

nella sezione dedicata alla Programmazione FSE+ 2021-2027.

Si ricorda quanto stabilito dal comma 3 dell'art. 50 del RDC, che prevede la riduzione del contributo concesso fino ad un massimo del 3% in caso di mancato rispetto degli obblighi posti in capo al beneficiario in materia di informazione, comunicazione e pubblicità.

Il sito di riferimento per i beneficiari, previsto dall'art. 49 del citato Regolamento, è:

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/fondi-progetti-europei>

13 CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

Ai sensi dell'art. 82 del Regolamento (UE) 2021/1060, tutti i documenti giustificativi riguardanti un'operazione sostenuta dai Fondi sono conservati per un periodo di cinque anni a decorrere dal 31 dicembre dell'anno in cui è effettuato l'ultimo pagamento dell'Autorità di Gestione al beneficiario. La decorrenza di detto periodo si interrompe in caso di procedimento giudiziario o su richiesta della Commissione.

In base alla normativa nazionale, inoltre, la documentazione amministrativa e contabile riferita all'attività è resa disponibile per i 10 anni che decorrono dalla chiusura del procedimento che si verificherà al momento del pagamento dell'operazione (art. 2220 del Codice Civile).

I documenti sono conservati sotto forma di originali o di copie autenticate, o su supporti per i dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o i documenti esistenti esclusivamente in versione elettronica; i documenti sono, inoltre, conservati in una forma tale da consentire l'identificazione delle persone interessate solo per il periodo necessario al conseguimento delle finalità per le quali i dati sono rilevati o successivamente trattati.

I beneficiari conservano la documentazione di spesa e, in generale, la documentazione relativa alle operazioni oggetto di contributo; ne consentono l'accesso in caso di ispezione e ne forniscono estratti o copie alle persone o agli organismi che ne hanno diritto, compreso almeno il personale autorizzato dell'Autorità di Gestione, dell'Autorità di Audit e degli organismi aventi funzioni di controllo e di vigilanza.

14 CONTROLLI

I controlli relativi agli aspetti amministrativi, finanziari, tecnici e fisici delle operazioni saranno eseguiti nel rispetto della Determinazione dirigenziale n. 830 del 23/12/2025 di approvazione dei documenti costituenti il Si.Ge.Co. FSE+ 21/27.

È facoltà dei preposti organi di controllo dello Stato, della Regione nonché dell'Unione Europea di effettuare visite, anche senza preavviso, in ogni fase dell'attività, direttamente o per il tramite di soggetti terzi a ciò incaricati. Il beneficiario e il soggetto attuatore hanno l'obbligo di mettere a disposizione dei suddetti organi la documentazione amministrativa e contabile relativa all'attività finanziata.

Ulteriori elementi specifici relativi alle modalità di realizzazione dei controlli saranno indicati nel dispositivo attuativo.

15 DISPOSIZIONI FINALI

Il Settore Diritto allo studio universitario, welfare aziendale e integrazione politiche dell'istruzione, formazione e lavoro della Direzione Istruzione e Diritto allo studio universitario, formazione e

lavoro, in conformità con gli indirizzi di cui al presente atto, adotta gli opportuni provvedimenti di carattere gestionale.

L'AdG garantisce l'implementazione del sistema di monitoraggio regionale e la quantificazione degli indicatori di programma associati agli interventi di cui al presente atto in conformità a quanto previsto dalle disposizioni regolamentari, dall'Accordo di Partenariato, dal "Protocollo Unico di Colloquio" definito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze per la trasmissione dei dati al Sistema Nazionale di Monitoraggio (SNM) e dal PR FSE+ 2021/2027 della Regione Piemonte.

Viene in ogni caso richiamata la necessità di procedere alla rilevazione puntuale per ciascun partecipante/ente dei dati necessari alla valorizzazione di tutti gli indicatori comuni di output e di risultato a breve termine di cui all'Allegato I del Regolamento 1057/2021.

Il mancato conferimento dei dati acquisiti sui sistemi informativi messi a disposizione dalla Regione Piemonte determina l'impossibilità di procedere alla gestione amministrativa dei progetti ammessi a finanziamento.

Qualora il mancato conferimento dei dati possa essere attribuito alla responsabilità del titolare dell'operazione l'inadempienza potrà essere oggetto di valutazione per i successivi affidamenti.

Il Settore Diritto allo studio universitario, welfare aziendale e integrazione politiche dell'istruzione, formazione e lavoro ove necessario, adotta ulteriori provvedimenti finalizzati all'attuazione degli interventi di cui al presente atto.

I dati personali verranno trattati secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. La Giunta regionale del Piemonte è titolare del trattamento dei dati personali; i delegati del Titolare del trattamento sono individuati ai sensi della D.G.R. 18 maggio 2018, n. 1-6847.

16 RIFERIMENTI NORMATIVI

Riferimenti dell'Unione Europea

- Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
- Regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento e del Consiglio del 24 giugno 2021 che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) e che abroga il regolamento (UE) n. 1296/2013;
- Decisione di esecuzione della Commissione C(2022) 4787 del 15/07/2022, che approva l'Accordo di Partenariato con la Repubblica Italiana CCI 2021IT16FFPA001;
- la Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2023)5578 del 10/08/2023 che modifica la Decisione di esecuzione C(2022)5299 del 18/07/2022 di approvazione del programma "PR Piemonte FSE+ 2021/2027" per il sostegno a titolo del Fondo sociale europeo plus nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita";
- la Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2025) 3558 final del 26/05/2025 che conferma l'assegnazione definitiva dell'importo di flessibilità per il programma "RP

Piemonte ESF+ 2021-2027" ai fini del sostegno a titolo del Fondo sociale europeo Plus nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" per la regione Piemonte in Italia;

- la Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2026) 904 final del 09/02/2026, che ha modificato la decisione di esecuzione C(2022)5299 di approvazione del programma "RP Piemonte ESF+ 2021-2027" per il sostegno a titolo del Fondo sociale europeo Plus nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" per la regione Piemonte in Italia;
- Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei;
- Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (2012/C 326/02);
- Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (UNCRDP), adottata il 13/12/2006 dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite con risoluzione A/RES/61/106;
- Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE.

Riferimenti nazionali

- Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- Legge 2 dicembre 1991, n. 390, "Norme sul diritto agli studi universitari";
- la Legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate";
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001, recante "Disposizioni per l'uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari, a norma dell'art. 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390";
- la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante: "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario";
- il D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, recante "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici";
- il D.Lgs. 29 marzo 2012, n. 68, "Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, lettere a), secondo periodo, e d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6";
- il DPCM 5 dicembre 2013, n. 159, "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)";
- il Decreto direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 7 novembre 2014 "Approvazione del modello tipo della Dichiarazione Sostitutiva Unica a fini ISEE, dell'attestazione, nonché delle relative istruzioni per la compilazione ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159";
- il D. Lgs. 15 settembre 2017, n. 147 " Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà";

- il D.L. 28 gennaio 2019, n. 4 “Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni”;
- il D.L. 30 aprile 2019, n. 34 “Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi”;
- il Decreto Interministeriale 4 ottobre 2019, n. 347;
- il D.L. 29 marzo 2016, n. 42, convertito in L. 26 maggio 2016, n. 89 “Disposizioni urgenti in materia di funzionalità del sistema scolastico e della ricerca”;
- il D.M. 12 febbraio 2021, n. 157, “Aggiornamento degli importi minimi delle borse di studio per l’anno accademico 2021/2022”;
- il D.M. 18 marzo 2021, n. 256, “Aggiornamento dei limiti massimi dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) e dell’Indicatore della Situazione Patrimoniale Equivalente (ISPE) per l’anno accademico 2021/2022”;
- il Decreto direttoriale del Ministero dell’Università e della Ricerca n. 180 del 28 febbraio 2025 “Aggiornamento per l’anno accademico 2025-2026 dei limiti massimi dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) e dell’Indicatore della Situazione Patrimoniale Equivalente (ISPE) per l’accesso ai benefici relativi al diritto allo studio”;
- il Decreto direttoriale del Ministero dell’Università e della Ricerca n. 181 del 28 febbraio 2025 “Aggiornamento per l’anno accademico 2025-2026 degli importi minimi delle borse di studio per l’accesso alla formazione superiore”.

Riferimenti regionali

- D.G.R. n. 7-4281 del 10 dicembre 2021, come da ultimo modificata con la D.G.R. 37-1089 del 6/5/2025, che individua nella Direzione regionale Istruzione e Diritto Universitario, Formazione e Lavoro l’Autorità di gestione del Fondo Sociale Europeo;
- D.G.R. n. 1-7601 del 30 ottobre 2023 recante “Reg. (UE) 1060/2021. Presa d’atto della Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2023)5578 del 10.8.2023 che modifica la Decisione di esecuzione C(2022)5299 del 18.7.2022. Recepimento del Programma Fondo Sociale Europeo plus 2021-2027 della Regione Piemonte”;
- D.G.R. n. 1-2271 del 2 marzo 2026 “Reg. (UE) 1060/2021. Presa d’atto della decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2026)904 del 9 febbraio 2026. Recepimento del Programma Fondo Sociale Europeo plus 2021-2027 della Regione Piemonte”;
- Documento Strategico Unitario (DSU) relativo alla politica di coesione 2021-2027, approvato dal Consiglio regionale con Deliberazione n. 162-14636, del 7 settembre 2021;
- L.R. n. 32/2023 “Sistema integrato delle politiche e dei servizi per l’orientamento permanente, la formazione professionale e il lavoro”;
- L.R. n. 14/2014 - “Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione”;
- L.R. n. 15 del 9 luglio 2020 recante “Misure urgenti di adeguamento della legislazione regionale- Collegato”;
- D.G.R. n. n. 15-5973 del 18/11/2022- “Programma regionale Fondo Sociale Europeo Plus 2021-2027 della Regione Piemonte - Presa d’atto del documento "Metodologia e criteri di selezione delle operazioni" per l’attuazione degli interventi previsti nel PR FSE+ della Regione Piemonte per il periodo 2021-2027”;
- D.D. n. 675 del 29/11/2022 di approvazione del Si.ge.co. FSE Plus 21/27;
- D.D. n. 319 del 29/06/2023 di approvazione dei documenti costituenti il Sistema di Gestione e Controllo del PR FSE Plus 2021-2027;
- D.D. n. 690 del 29/11/2024 di approvazione dei documenti costituenti il Sistema di Gestione e Controllo del PR FSE Plus 2021-2027;

- D.D. n. 830 del 23/12/2025 recante “Reg. (UE) n. 2021/1060 – Aggiornamento del Sistema di Gestione e Controllo – Programma Regionale FSE Plus 2021-2027 della Regione Piemonte”;
- L.R. n. 16 del 18 marzo 1992 recante “Diritto allo studio universitario”;
- D.G.R. n. 2-1417 del 28 luglio 2025 – “Legge n. 68/1999, articolo 14. Legge regionale n. 32/2023, articolo 45. Approvazione Atto di indirizzo, 2026-2028, per la gestione del Fondo regionale per l'occupazione delle persone con disabilità. Risorse pari ad euro 38.433.332,88, per le annualità 2026 e 2027”;
- D.G.R. n. 3-8484 del 23 aprile 2024 “Legge regionale 16/1992, articoli 6 bis e 6 ter. Criteri generali per la pubblicazione, da parte dell'EDISU Piemonte, dei bandi di concorso relativi all'erogazione delle borse di studio e altri servizi per l'a.a. 2024/2025, nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e del Programma Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+) 2021-2027 della Regione Piemonte”;
- la D.G.R. n. 1-1378 del 21 luglio 2025 “Legge regionale n. 16/1992, articoli 6 bis e 6 ter. Criteri generali per l'attivazione, da parte dell'EDISU Piemonte, dei bandi di concorso relativi all'erogazione delle borse di studio e altri servizi per l'a.a. 2025/2026, nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e del Programma Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+) 2021-2027 della Regione Piemonte”.